

Il sistema europeo di Emission Trading e il Registro dell'Unione

Chiara Proietti, ISPRA

chiara.proietti@isprambiente.it

Mitigazione del cambiamento climatico: il contributo di agricoltura e foreste
6-7 Ottobre, Roma

Contenuto della presentazione

- Il sistema Europeo di Emission Trading (EU-ETS)
- Il meccanismo «*cap & trade*»
- I soggetti coinvolti nell'EU-ETS
- La «moneta» dell'EU-ETS e la sua contabilizzazione
- Il Registro dell'Unione
- Il sistema consolidato dei Registri Europei
- Il ruolo di ISPRA
- Il quadro normativo di riferimento

Il sistema Europeo di Emission Trading (EU-ETS): quando nasce e perché

- E' uno dei più importanti strumenti della politica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici e rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di GHG.
- E' il primo mercato mondiale della CO₂ e continua ad essere il più esteso

Il sistema è stato introdotto nel 2005 con la Direttiva 2003/87/CE per consentire ai membri dell'UE di adempiere agli obiettivi legalmente vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni di GHG per il periodo 2008-2012 (*primo periodo di impegno*) sancite dal Protocollo di Kyoto

Il sistema Europeo di Emission Trading (EU-ETS): caratteristiche e informazioni salienti

1. Sistema «Cap and Trade»
2. E' attivo in tutti i paesi dell'UE+ Islanda+Liechtenstein+Norvegia
3. Limita le emissioni prodotte da circa 10.000 impianti nel settore dell'energia elettrica e nell'industria manifatturiera, nonché dalle compagnie aeree che operano tra questi paesi
4. Interessa circa il 40% delle emissioni di gas ad effetto serra dell'UE




Ruolo centrale nel **Green Deal Europeo** e nel pacchetto di misure «**Fit for 55**»

Il sistema Europeo di Emission Trading (EU-ETS) e la sua evoluzione nel tempo

Il sistema è stato introdotto nel 2005 ed è stato soggetto a notevoli cambiamenti nel corso del tempo. Il sistema è stato suddiviso in diversi periodi di trading noti come **FASI**.




Il meccanismo «*cap & trade*»



Le quote (EUA(A)) rappresentano la valuta centrale del sistema; una quota dà al suo titolare il diritto di emettere una tonnellata di CO₂ o l'ammontare equivalente di un altro GHG.

I soggetti coinvolti nell'EU-ETS




Operatori
stazionari

Soggetti obbligati

Combustione di combustibili	
Raffinazione del petrolio	
Produzione di coke	
Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici	
Produzione di ghisa o acciaio	
Produzione o lavorazione di metalli ferrosi	
Produzione di alluminio primario	
Produzione di alluminio secondario	
Produzione o lavorazione di metalli non ferrosi	
Produzione di clinker (cemento)	Produzione di acido nitrico
Produzione di calce viva o calcinazione	Produzione di acido adipico
Produzione di vetro	Produzione di glicole e acido glicolico
Produzione di ceramica	Produzione di ammoniaca
Produzione di lana minerale	Produzione di sostanze chimiche in larga scala
Produzione o lavorazione di gesso o par	Produzione di idrogeno e gas di sintesi
Produzione di pasta per carta	Produzione di carbonato di sodio e bicarbonato di sodio
Produzione di carta o cartone	Cattura di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2009/31/CE
Produzione di nerofumo (carbon black)	Trasporto di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2009/31/CE
	Stoccaggio di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2009/31/CE
	Altra attività inclusa ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE




Responsabili
della verifica



Operatori
aerei

Soggetti obbligati

Trasporto aereo	
Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato	
Non sono inclusi:	
a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo status nel piano di volo;	g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificata, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;	h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;	i) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e
d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;	j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:
e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;	— meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o
f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;	— voli con emissioni annuali totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno.
	I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.



Trader

Soggetti che partecipano su
base volontaria

La «moneta» dell'EU-ETS e la sua contabilizzazione

Le quote esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili. La titolarità di una quota deve essere accertata attraverso la sua effettiva presenza nel conto del Registro dell'Unione in cui è detenuta.

2013

Prezzi di CO2	EUA
Media annua	4,45 €
Gennaio	5,19 €
Febbraio	4,57 €
Marzo	4,10 €
Aprile	3,84 €
Maggio	3,51 €
Giugno	4,25 €
Luglio	4,21 €
Agosto	4,39 €
Settembre	5,21 €
Ottobre	4,91 €
Novembre	4,52 €
Dicembre	4,78 €

2021

Prezzi di CO2	EUA
Media annua	53,55 €
Gennaio	33,43 €
Febbraio	37,89 €
Marzo	40,87 €
Aprile	45,22 €
Maggio	51,99 €
Giugno	52,78 €
Luglio	53,28 €
Agosto	56,53 €
Settembre	61,02 €
Ottobre	59,43 €
Novembre	66,04 €
Dicembre	79,72 €

2022

Prezzi di CO2	EUA
Media annua	82,14 €
Gennaio	84,28 €
Febbraio	90,79 €
Marzo	75,13 €
Aprile	81,52 €
Maggio	85,30 €
Giugno	83,47 €
Luglio	81,32 €
Agosto	87,13 €
Settembre	70,17 €
Ottobre	0,00 €
Novembre	0,00 €
Dicembre	0,00 €

Fonte: Sendecoz

Le quote sono classificate come strumenti finanziari!!! (Direttiva 2014/65/UE- MIFID II (Market in Financial Instruments Directive))

La «moneta» dell'EU-ETS e la sua contabilizzazione



Il registro dell'Unione

È una **banca dati on-line** organizzata in una struttura di conti elettronici intestati ai partecipanti all'EU ETS (gestori di impianti stazionari, operatori aerei, trader e verificatori) che registra:

1. Tutte le transazioni relative a quote (e unità di Kyoto) da e verso conti aperti dagli Stati Membri, dalle società o dalle persone fisiche nel Registro dell'Unione;
2. Le tabelle di allocazione nazionale per gli operatori e gli operatori aerei indicanti le quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto/operatore aereo in accordo con le Misure Nazionali di Implementazione;
3. Le emissioni verificate di tutti gli impianti e gli operatori aerei che rientrano nel sistema EU ETS ed il quantitativo di quote di emissione restituite per coprire le loro emissioni verificate;
4. Lo stato di Compliance in cui ogni società deve aver restituito un quantitativo di quote per coprire le sue emissioni verificate dell'anno precedente.

Il Registro dell'Unione

The screenshot shows the 'Account Search Criteria' form on the European Commission Climate Action website. The header includes the Italian flag, the European Union flag, and the text 'European Commission Climate Action Energy for a Changing World'. A navigation menu on the left includes 'Chiara PROIETTI', 'URID: [redacted]', 'Un-enrol', 'Edit your personal details', 'Home page', 'Kyoto Protocol Public Reports', 'Task list (40)', 'Accounts', 'Accounts', 'Account Request', 'Claim account', 'Release account', 'List of account requests', 'Transactions', 'Export Government Accounts', 'EU ETS', 'Kyoto Protocol', and 'Administration'. The search criteria form includes fields for Identifier, Name, Type (dropdown), Over-Allocation (dropdown), TAL 4 eyes principle (dropdown), ETS Phase (dropdown), and Unit Type (checkboxes for EUA, EUAA, CHU, CHUA). A 'Search' button is located at the bottom right of the form.

Le principali transazioni che avvengono nel Registro

1. RESTITUZIONE (ai fini della conformità in ambito EU-ETS- solo operatori ed operatori aerei)
2. TRASFERIMENTI (di quote da un conto X ad uno Y tutti i soggetti coinvolti nel sistema ad eccezione dei Verificatori)

Chi esegue le transazioni nel Registro?

I Rappresentanti Autorizzati ovvero persone fisiche nominate dal Titolare del conto ad operare su esso per proprio conto (minimo due persone per conto).

Codice conto: EU-100-1234567-0-12
Titolare del conto: Pluto SpA
Rappresentanti Autorizzati: Marco Rossi e Lina Bianchi

Il Registro dell'Unione: transazioni e criteri di sicurezza

1. Accesso al Registro e firma delle transazioni attraverso «Soft token»;
2. «*Four-eyes principle*»
3. Transazioni esclusivamente verso conto inseriti nell'elenco di fiducia (per operatori e operatori aerei)
4. Transazioni soggette a ritardo di completamento
5. Annullamento transazioni

Transazione non soggette a ritardo per il completamento


Le transazioni non soggette a ritardo sono:

- Le transazioni effettuate da un conto di deposito operatore/operatore aereo verso un conto inserito nell'elenco di fiducia;
- Le transazioni effettuate da un conto di scambio verso un conto inserito nell'elenco di fiducia.

Le regole seguenti si applicano alle transazioni non soggette a ritardo:

- Una transazione che è stata avviata/approvata in un giorno lavorativo tra le 10:00 e le 16:00 CET → andrà a completamento immediatamente;
- Una transazione che è stata avviata/approvata in un giorno lavorativo tra le 16:00 e le 10:00 CET del giorno lavorativo successivo → andrà a completamento alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo;
- Il Registro dell'Unione non processa le transazioni nel fine settimana e nei giorni festivi;
- Le transazioni che hanno un completamento immediato non possono essere interrotte. in ritardo" fino a due ore prima del completamento.

Il Sistema Consolidato dei Registri Europei (CSEUR)



Sito pubblico dell'EUTL (<https://ec.europa.eu/clima/ets/>)

Il ruolo di ISPRA

In Italia, in base all'art. 34 comma 2 del D.lgs 47/2020, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (**ISPRA**) svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione e del Registro nazionale di Kyoto.

Helpdesk

Art. 61 Regolamento UE 1122/2019

Aggiornamento delle informazioni presenti nel Registro

Art. 22 Regolamento UE 1122/2019

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

Art. 67 Regolamento UE 1122/2019

Il quadro normativo di riferimento

Direttive ETS

Direttiva 2003/87/CE Istituisce l'EU-ETS

Direttiva 2008/101/CE Aviazione

Direttiva 2009/29/CE Estensione dei settori e gas coperti da EU-ETS

Direttiva 2018/410/CE Riduzione ulteriore del cap

Regolamenti del Registro dell'Unione

Regolamento (UE) 389/2013 Istituisce il Registro dell'Unione

Regolamento (UE) 1122/2019 Modifiche del funzionamento del Registro

Recepimento Legislazione italiana

D. Lgs 4 aprile 2006 n. 216 Attuazione della Direttiva ETS

D. Lgs 13 marzo 2013 n.30 Attuazione della Direttiva 2009/29/CE

D. Lgs 9 giugno 2020 n.47 Attuazione della Direttiva 2018/410/CE

Grazie

Chiara Proietti, ISPRA
chiara.proietti@isprambiente.it
www.isprambiente.gov.it/it